

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "**SOCIETA' GINNASTICA DI TORINO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA**", siglabile "Società Ginnastica di Torino A.P.S. A.S.D.", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" e "ASD" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" e "Associazione Sportiva Dilettantistica" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Torino (TO) in Via Magenta n. 11.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione è stata fondata nel 1844, è apolitica, non confessionale, senza fini di lucro né diretto né indiretto. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
4. Ai fini organizzativi l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle attività statutarie e potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali.
5. L'Associazione acquisisce il riconoscimento ai fini sportivi mediante l'affiliazione a una o più Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che potranno operare quali reti associative per l'Associazione e dei quali si impegna a osservare Statuto, Regolamenti e delibere degli ordini superiori.
6. Il riconoscimento ai fini sportivi comporta altresì l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle

disposizioni del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni, del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione o dell'ente o degli enti di promozione sportiva di affiliazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale e potrà:

- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche e iniziative di promozione sportiva dilettantistica;
- promuovere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
- promuovere iniziative culturali e ricreative;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet e/o strumenti multimediali affini e/o una radio;
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra gli associati e partecipanti;
- presentare progetti sportivi, ricreativi, sociali e servizi per la collettività;
- organizzare corsi e percorsi formativi a carattere avanzato nelle discipline sportive e di spettacolo circense;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande agli associati, tesserati e partecipanti;
- promuovere iniziative culturali e ricreative anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, mostre e rassegne, incontri, ritrovi, serate musicali e feste;
- organizzare corsi, seminari e conferenze;
- attivare iniziative di promozione sportiva dilettantistica anche attraverso l'organizzazione di tornei, corsi, stages, gare sportive e la promozione di attività non agonistiche;
- avviare progetti di solidarietà e iniziative di sostegno per le famiglie, per le fragilità economiche e sociali e le disabilità, supporto educativo e scolastico, attività laboratoriali, sostegno studio e accompagnamento, pre e post scuola, centri estivi, centri giovanili e altro anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Scolastiche, di altre associazioni e di professionisti qualificati;
- organizzare attività di turismo sociale;
- favorire la crescita culturale attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole etc.;
- promuovere la creazione, l'organizzazione e la gestione di spazi di aggregazione giovanile, all'interno dei quali i giovani possano esprimere la propria creatività e trovare ambiti di socializzazione.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti

definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Analogamente rispetterà, per le attività sportive, i limiti di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.. L'organo di amministrazione sarà competente a determinare le attività diverse che potranno essere svolte.

ART. 3 bis - Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

1. L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

A tal fine verrà nominato il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni".

Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1° luglio 2024.

ART. 4 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 – Bandiera sociale

1. L'Associazione è dotata di bandiera sociale e i colori sociali sono il bianco e il blu.

ART. 6 - Patrimonio, entrate e divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. dal fondo di dotazione che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero), ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs. 117/2017;
 - b. dai beni mobili, mobili registrati e immobili che pervengono a essa a qualsiasi titolo;
 - c. da elargizioni, erogazioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - d. dagli eventuali avanzi netti di gestione.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
 - a. quote associative e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati e tesserati;
 - b. contributi e liberalità di associati, terzi e di enti privati o pubblici;

- c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
 - d. cessione di pubblicazioni a cura dell'Associazione nell'ambito della sua attività di divulgazione culturale;
 - e. proventi derivanti da attività diverse di cui al precedente articolo.
3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'associazione.
 4. I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
 5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte degli associati, sia all'atto dell'adesione iniziale sia negli esercizi successivi.
 6. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. Gli associati possono essere:
 - a) onorari
 - b) ordinari
 - c) sostenitori
 - d) atleti.

Gli onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo e sono scelti fra persone di autorevole posizione sociale e sportiva che abbiano dato notevole appoggio organizzativo, tecnico, finanziario, all'Associazione. Non pagano quota associativa.

Gli ordinari pagano una quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

I sostenitori sono scelti tra le persone fisiche e giuridiche che abbiano versato, oltre alla quota associativa, un contributo di entità libera a favore dell'Associazione.

Gli atleti, in possesso di tessera federale, svolgono attività agonistica a favore della "Società Ginnastica di Torino a.p.s. a.s.d." e pagano una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato atleta è riconosciuta dal Consiglio Direttivo su proposta dei responsabili delle singole Sezioni. La qualifica di associato atleta si perde all'atto della cessazione dell'attività agonistica.

Tutti gli associati hanno diritto a voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

5. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
6. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
7. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - morosità a causa di ritardi superiori ai sei mesi nel pagamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea nei riguardi dell'associato colpevole di contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, di azioni disonorevoli entro e fuori l'Associazione o nei riguardi di associati la cui condotta sia stata contraria ai principi sportivi e morali dell'Associazione stessa. Tale provvedimento ha effetto immediato. L'associato ha comunque la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 22. Il giudizio del Collegio è definitivo. L'associato radiato non potrà essere riproposto.

ART. 8 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 9 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 10 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
 - Organo di Revisione legale dei conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non potrà essere pattuito compenso alcuno.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo si acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

ART. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dagli associati, è sovrana ed è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea elegge in seno a sé stessa il Presidente e il Segretario dell'Assemblea e, quando necessario, un collegio di scrutatori composto da tre associati.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per

- l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
 5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
 6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
 7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
 8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
 9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 10. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 11. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
 12. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 14. Le sedute assembleari potranno anche svolgersi da "remoto" - con la conseguente espressione del voto - mediante mezzi di telecomunicazione o elettronici, purché idonei a garantire la verifica dell'identità dell'associato e la piena partecipazione di quest'ultimo.
 15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

- alla sua competenza;
- delibera su tutte le questioni che il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e gli associati (che dovranno indicarlo almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea) ritengano opportuno proporre, nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- può eleggere l'eventuale Presidente onorario dell'Associazione, il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

ART. 12 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto dal Presidente e da otto consiglieri eletti fra gli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. Risulta eletto a Presidente l'associato che, al primo scrutinio, abbia ottenuto il voto della metà più uno dei votanti presenti; in mancanza si procederà ad un secondo scrutinio, non oltre trenta minuti dallo spoglio del primo, e risulterà eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti Consiglieri gli otto associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto; ogni votante potrà esprimere nove preferenze. In ogni caso di parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri subentreranno l'associato o gli associati che seguivano nell'ordine di votazione gli eletti, purché abbiano riportato almeno il trenta per cento dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti. Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti, il Consiglio Direttivo continua a funzionare fino alla prima assemblea ordinaria nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione a maggioranza di voti, dei consiglieri mancanti. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure del Presidente, il Consiglio Direttivo stesso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro trenta giorni, improrogabilmente, l'Assemblea per le nuove elezioni e del Presidente e del Consiglio Direttivo. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea annuale non approva il bilancio e, se richiesto, il bilancio sociale.

In tal caso l'organo di controllo dovrà, entro trenta giorni, convocare l'Assemblea durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio. Per l'ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza degli amministratori in carica.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, due vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;
 - amministra l'Associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - decide sull'eventuale costituzione di singole Sezioni Agonistiche;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di amministratore in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero ente di promozione sportiva.

ART. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea come previsto all'art. 12 comma 1.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.
4. In caso di assenza pro tempore del Presidente questi è sostituito dal vice Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella sua elezione a consigliere. In caso di parità di voti, dal vice Presidente con maggiore anzianità sociale.

ART. 14 - Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria. Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' responsabile del funzionamento burocratico della Società.

ART. 15 - Tesoriere

1. Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci e rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia e conservazione del patrimonio sociale e rendersi inoltre ragione di persona dei fatti amministrativi, quale esercizio di dovere e di prerogativa devoluta alla carica.

Su delibera del Consiglio Direttivo le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere accorpate.

ART. 16 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 18 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro

sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il trentuno gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

2 L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione stessa.

ART. 19 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di cui al periodo precedente può essere differita, nei successivi sessanta giorni che decorrono dal termine suindicato, per motivate ragioni indicate nell'avviso di convocazione.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Collegio dei probiviri

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e gli associati e fra gli associati stessi saranno sottoposte al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti di comprovata competenza e probità, nominati dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Il Collegio così nominato designa, al suo interno, il Presidente.

ART. 23 - Sezioni Agonistiche

1. L'Associazione ha facoltà di istituire Sezioni Agonistiche per le differenti discipline sportive che saranno eventualmente dotate di appositi regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo. Per il loro funzionamento stanzierà, compatibilmente con il bilancio generale, i fondi per il loro funzionamento.

ART. 24 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione sportiva dilettantistica - associazione di promozione sociale, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 - Obblighi di Comunicazione

1. La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affiliati unitamente a copia del verbale entro trenta giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.
2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il trentuno gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

ART. 26 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente, nonché del D. Lgs n. 36 del 28 febbraio 2021, in quanto compatibile.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle norme di legge e a qualsiasi altro provvedimento normativo in materia.

Visto per inserzione

Torino, 12 dicembre 2023

In originale firmati:

= Emanuele Clemente LAJOLO di COSSANO

= dottor Giulio BIINO – Notaio